

Ata, i vecchi titoli validi per le nuove liste

AZIENDA SCUOLA
Di Franco Bastianini

Con una nota del 22 luglio la direzione generale per il personale scolastico ha chiarito che l'accesso ai concorsi per soli titoli degli Ata deve essere consentito anche a coloro che non siano in possesso dei nuovi titoli previsti dalla tab. B allegata al contratto 29.11.2007 per l'accesso al profilo professionale cui si concorre. La deroga, precisa la nota ministeriale, trova applicazione solo nei confronti di coloro che, già inseriti nelle graduatorie permanenti, negli elenchi ad esaurimento o nelle graduatorie ad esaurimento di collaboratore scolastico di una provincia, abbiano chiesto di essere depennati. Il depennamento consentiva loro di essere inseriti, con il possesso dei vecchi titoli di accesso, nelle graduatorie di circolo o di istituto di terza fascia di altra provincia. In forza dell'inserimento in terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto di altra provincia sarà loro consentito di accedere ai concorsi per soli titoli e di essere inseriti, se collaboratori scolastici, nella graduatoria ad esaurimento anche se solo in possesso della licenza di scuola media e non anche dei nuovi titoli richiesti dal contratto. In estrema sintesi, dispone appunto la nota ministeriale, si chiarisce che il titolo di studio che ha consentito all'epoca l'inserimento nelle graduatorie citate in premessa, è titolo valido per l'accesso, nella nuova provincia, alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il medesimo profilo professionale e, di conseguenza, lo stesso titolo di studio è valido per accedere, poi, alle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo vo 297/94 per il medesimo profilo professionale e medesima provincia.